

Attualità

Attribuzione partita Iva. Rinviata la nuova procedura

3 Novembre 2006

I controlli previsti, originariamente dal 1° novembre, dal decreto legge n. 223/2006 partiranno dopo l'emanazione del provvedimento attuativo del direttore delle Entrate

Thumbnail Image not found or type unknown In base al decreto legge Visco-Bersani (articolo 37, comma 19, DI 223/2006), a partire dal 1° novembre dovevano entrare in vigore le nuove modalità per la richiesta di attribuzione di partita Iva. Essendo, però, il provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate ancora in fase di elaborazione (anche per le verifiche delle implicazioni in tema di rispetto della *privacy*) restano operativi gli attuali adempimenti.

Le disposizioni previste dal DI n. 223/2006 entreranno quindi in vigore soltanto dopo l'emanazione del citato provvedimento direttoriale. Le partite Iva richieste a partire da tale data saranno soggette a controlli sistematici da parte dell'Amministrazione finanziaria, con l'esecuzione di riscontri automatizzati e accessi in loco, finalizzati a scoprire e prevenire eventuali richieste di attribuzione strumentali rispetto a finalità fraudolente.

A prevederlo è l'articolo 37, comma 18 e seguenti del DI n. 223/2006 che, in sede di conversione, aveva già procrastinato l'applicazione della nuova procedura al 1° novembre (in origine era previsto il termine di inizio del 1° settembre).

La *ratio* della norma, che ha come obiettivo il riscontro dell'effettivo esercizio dell'attività dichiarata, è facilmente intuibile, ravvisandosi nel potenziamento della strategia di contrasto e repressione delle frodi fiscali, sempre più caratterizzate da tempi di esecuzione ridotti e da una elevata mobilità sul territorio degli operatori "sospetti".

La nuova procedura che gli uffici dovranno seguire per il rilascio della partita Iva, peraltro, non costituisce per gli stessi una novità assoluta, nel senso che, già da qualche tempo, in fase di programmazione e selezione dei soggetti da controllare, l'Amministrazione finanziaria si avvale, fra gli altri strumenti, anche di una particolare applicazione informatica denominata *Analisi del rischio della partita IVA* che, come si evince agevolmente dal nome stesso, esegue, in modo automatizzato, controlli su una serie di informazioni di diversa natura relative alla posizione dei soggetti che, in veste di titolare o rappresentante legale, attivano una partita Iva.

Grazie all'attribuzione di uno specifico punteggio a ciascuna informazione, si determina un valore complessivo di pericolosità (*risk score*) in grado di far emergere le partite Iva "a rischio", in modo da facilitare gli uffici nell'individuazione dei contribuenti rispetto ai quali intraprendere eventuali ulteriori fasi istruttorie, quali l'accesso presso la sede o il monitoraggio delle operazioni, prima dell'accesso.

Tale sistema permette, in ossequio al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di ridurre i tempi di risposta dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei fenomeni di frode, minimizzando il lasso temporale che intercorre tra l'apertura della partita Iva e l'eventuale verifica dell'esistenza del soggetto, ottenendo una semplificazione e un miglioramento della forbice costi/benefici nelle modalità e nella tempistica del contrasto preventivo, così da evitare una eccessiva dispendiosità dell'attività istruttoria preliminare.

La novità introdotta dal decreto n. 223/2006, pertanto, per quel che riguarda i riscontri automatizzati, più che l'aspetto sostanziale, investe l'aspetto temporale, nel senso che questo tipo di controllo, oltre che essere eseguito a posteriori, verrà effettuato anche preventivamente, prima del rilascio della partita Iva.

A mero titolo esemplificativo, fattori di rischio (con un relativo punteggio che peraltro viene ponderato dal *software* in relazione anche alla localizzazione dell'attività, oltre che alla tipologia della stessa) sono costituiti dalla corrispondenza tra sede e abitazione del titolare o rappresentante legale, dall'età di quest'ultimo inferiore a 20 anni e superiore a 70, dalla presenza di eventuali altre partite Iva attribuite e cessate, in qualità di titolare/rappresentante legale, negli ultimi 5 anni.

La novità più consistente quindi, introdotta dal decreto riguarda soprattutto la possibilità per gli uffici di eseguire accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 51 del Dpr n. 633 del 1972, osservando le modalità di cui al seguente articolo 52.

La normativa

Secondo quanto disposto dall'articolo 35, Dpr n. 633, del 1972, i *“soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”*.

La dichiarazione di inizio attività può essere presentata:

- direttamente presso uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, in duplice esemplare, esibendo un documento di riconoscimento
- a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata copia del documento di riconoscimento
- in via telematica: autonomamente avvalendosi del servizio internet ovvero tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel
- all'ufficio del Registro imprese della Camera di commercio dai soggetti tenuti all'iscrizione in questo Registro, e da parte di coloro i quali sono tenuti alla denuncia al Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).

Il citato articolo 35 dispone inoltre che ai soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività, *“l'ufficio attribuisce (...) un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”*. La partita Iva identifica il contribuente esercente attività di impresa, arte o professione in tutti i rapporti con l'Erario.

L'articolo 37, comma 18, del decreto ha introdotto nell'articolo 35 del Dpr n. 633 del 1972 i commi 15-bis e 15-ter, disciplinanti gli adempimenti degli uffici da espletarsi a seguito dell'attribuzione della partita Iva. In particolare, il comma 15-bis prevede che *“l'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio*

dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto”.

In base al comma 15-ter, invece, con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite:

- le specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività
- le tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva determina la possibilità di effettuare gli acquisti intracomunitari, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50mila euro.

Con l’adozione del provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate, pertanto, verrà completato, e reso operativo, il quadro delineato dal decreto 223/2006, poiché nello stesso, da un lato, verranno valorizzati quegli elementi più significativi e “sintomatici” ai fini del riscontro di situazioni sospette e, dall’altro, saranno individuate le tipologie di contribuenti che svolgono attività particolarmente “a rischio” che dovranno stipulare apposita fideiussione per poter effettuare acquisti intracomunitari, al fine di contrastare le rilevanti frodi (“carosello”) che si rilevano in ambito comunitario soprattutto in determinati settori.

L’attività di controllo sarà effettuata, comunque, anche nei confronti di contribuenti che abbiano richiesto e/o ottenuto un numero di partita Iva in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina.

Il comma 20 del citato articolo 35, infatti, prevede che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmeranno specifici controlli nei confronti di contribuenti ai quali sia già stato attribuito il numero di partita Iva, implementando, pertanto, l’attività investigativa basata sulle risultanze, tra l’altro, dell’apposito *software* già in uso di cui si è detto.

di

Nicola Fasano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/attribuzione-partita-iva-rinviata-nuova-procedura>